



SENTENZA NR.
162/2024

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE DEI CONTI

Sezione giurisdizionale regionale per le Marche

composta dai magistrati:

dott. Valter Camillo Del Rosario Presidente

dott. Guido Petrigni Consigliere

dott. Andrea Liberati Consigliere -relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di conto iscritto al n. **23706** del registro di segreteria,

nei confronti di **Igor Vita**, consegnatario di beni mobili in servizio

presso il **Comune di Grottammare (AP)** per l'esercizio finanziario

2016 (conto n. 54531), a seguito della relazione d'irregolarità,

redatta dal magistrato istruttore dott. Giuseppe Vella;

visto l'atto introduttivo del giudizio ed esaminati gli atti e i documenti

di causa;

uditi nella pubblica udienza dell'11 dicembre 2024, con l'assistenza

del segretario dott. Gerardo De Angelis, il consigliere relatore dott.

Andrea Liberati e il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto

Procuratore Generale dott.ssa Cristina Valeri; assente l'agente

contabile Igor Vita.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con relazione n. 511/2024 il magistrato incaricato dell'istruttoria,

	dott. Giuseppe Vella, relativamente al conto giudiziale n. 54531	
	presentato da Igor ita, consegnatario in servizio presso il Comune di	
	Grottammare (AP) per l'esercizio finanziario 2016, ha rilevato che il	
	conto non riguarda beni mobili per i quali il medesimo avesse un	
	"debito di custodia" in senso tecnico, bensì vari beni costituenti	
	immobilizzazioni nel patrimonio dell'Ente e verosimilmente in uso	
	presso il Settore di pertinenza.	
	Il magistrato istruttore ha, pertanto, sottolineato che l'atto	
	depositato non può essere qualificato come conto giudiziale perché	
	privo dei requisiti minimi essenziali, idonei ad individuare con	
	esattezza i beni dati in consegna all'agente contabile e da esso	
	custoditi.	
	Oltre alla questione principale, nella relazione sono state indicate	
	anche altre irregolarità formali:	
	- assenza del visto di regolarità sul conto, da parte del Responsabile	
	del Servizio Finanziario;	
	- mancanza dell'atto di nomina dell'agente contabile;	
	- mancato rispetto dei termini per il deposito presso la Corte dei	
	conti;	
	- omessa allegazione della relazione dell'organo di controllo interno.	
	Per tali motivi, il magistrato istruttore ha chiesto che sia sottoposta,	
	preliminarmente, al giudizio del Collegio la tematica inerente	
	all'ammissibilità e procedibilità del conto in questione e, qualora esso	
	fosse ritenuto ammissibile, quella concernente la sua regolarità.	
	2. Con memoria del 26 novembre 2024 il consegnatario Igor Vita ha	

	comunicato che il conto era stato redatto e depositato per errore, in	
	quanto relativamente ai beni ivi elencati non sussisteva debito di	
	custodia ma soltanto di vigilanza.	
	Il Vita ha, pertanto, chiesto a questa Corte di valutare	
	preliminarmente la declaratoria d'improcedibilità del conto in esame.	
	3. All'odierna udienza, assente l'agente contabile, il Pubblico	
	Ministero ha chiesto che il presente giudizio di conto sia dichiarato	
	improcedibile.	
	MOTIVI DELLA DECISIONE	
	Esaminando il conto, il Collegio osserva che esso è stato redatto su	
	modello conforme a quello di legge (modello 24 di cui al D.P.R. n.	
	194/1996) ed indica il totale della consistenza, al 1° gennaio, del	
	carico, dello scarico e della consistenza al 31 dicembre, in quantità	
	e valore, per ciascuna categoria inventariale di beni.	
	Orbene, ai fini della decisione è necessario distinguere la figura del	
	"consegnatario con debito di custodia" da quella del "consegnatario	
	con debito di vigilanza", figure che comportano obblighi differenti in	
	relazione alla resa dei conti giudiziali e responsabilità diverse per i	
	soggetti interessati.	
	In merito alla distinzione tra debito di custodia e debito di vigilanza	
	ed alle correlative responsabilità, si rinvia ai numerosi precedenti di	
	questa Sezione (v., ex multis, sentenze nn. 92/96 del 2024).	
	Ciò premesso, nella fattispecie in esame occorre verificare se il Vita	
	avesse in custodia i beni per una loro successiva movimentazione e	
	distribuzione (nel qual caso sussisterebbero sia l'obbligo di custodia	
	3	

	in senso tecnico che l'obbligo di resa del conto giudiziale) o se fosse	
	un mero utilizzatore dei beni nell'ambito del Settore amministrativo	
	di pertinenza (nel qual caso si configurerebbe un mero obbligo di	
	vigilanza e di redazione di un conto amministrativo).	
	In ipotesi di sussistenza di un debito di custodia, poi, occorrerebbe	
	verificare se l'agente ricoprisse il ruolo di sub-consegnatario	
	(circostanza che obbligherebbe alla presentazione di un sub conto,	
	da allegare al conto dell'agente contabile principale ma non	
	autonomamente alla Corte dei conti) o se svolgesse in totale	
	autonomia le proprie funzioni, senz'alcuna delega (in tal caso	
	assumerebbe il ruolo di consegnatario, con conseguente obbligo di	
	autonoma resa del conto giudiziale a questa Corte).	
	In proposito, il magistrato istruttore ha rilevato che la gestione	
	rendicontata con il conto giudiziale in esame non riguardava beni	
	mobili o "materie", per i quali l'agente contabile avesse un "debito di	
	custodia", bensì vari beni iscritti nell'inventario, che costituivano	
	immobilizzazioni nel patrimonio dell'Ente ed in relazione ai quali era	
	ravvisabile un mero debito di vigilanza.	
	Tale circostanza risulta confermata dal consegnatario Igor Vita.	
	Peraltro, la natura dei beni inventariati era tale da far ritenere	
	sussistente soltanto un obbligo di vigilanza, trattandosi di beni in uso	
	continuativo nell'Ufficio di pertinenza e, quindi, non custoditi in	
	magazzini per essere movimentati e distribuiti ad altri soggetti.	
	Tali circostanze fanno, dunque, propendere per l'assenza dell'obbligo	
	di resa del conto giudiziale, da parte del Vita, per carenza dei relativi	
	4	

	presupposti normativamente previsti.	
	Conclusivamente, il Collegio ritiene che il presente giudizio di conto	
	debba essere dichiarato improcedibile.	
	Ai sensi dell'art. 31, comma 3, del D.lgs. 174/2016, essendo il	
	giudizio limitato alla risoluzione di questioni preliminari, senza esame	
	nel merito del conto, non v'è luogo a pronunzia sulle spese	
	processuali.	
	P.Q.M.	
	La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale Regionale per le Marche,	
	definitivamente pronunciando, dichiara improcedibile il giudizio di	
	conto in epigrafe indicato, riguardante Igor Vita , consegnatario in	
	servizio presso il Comune di Grottammare per l'esercizio finanziario	
	2016 (conto n. 54531).	
	Nulla per le spese.	
	Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio dell'11 dicembre	
	2024.	
	L'ESTENSORE	IL PRESIDENTE
	dott. Andrea Liberati	dott. Valter Camillo Del Rosario
	(f.to digitalmente)	(f.to digitalmente)
	Depositata in Segreteria il 16/12/2024	
	Per il Direttore della Segreteria Dott. Matteo Quattrini	
	Il Funzionario amministrativo	
	dott. Gerardo De Angelis	
	(firmato digitalmente)	
	5	